



Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano

SENT. N. 22
CRON. N. 154
14 LUG 2025

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA e TOSCANA

Il Commissario Antonio Perinelli ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa demaniale iscritta al n. 35 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2023,

tra

- FORTINI MASSIMILIANO, nato a Seravezza (LU) il 22.09.1971, residente in Seravezza (LU), fraz. Minazzana, Via Guicciardi n. 340/A, C.F. FRTMSM7022I622I;
- FRANCESCHI ALEXANDRA, nata a Pietrasanta (LU) il 11.01.1976, residente in Seravezza (LU), Fraz. Riomagno, Via Canala n. 208, C.F. FRNLND76A51G628Z;
- GALLENI SARA, nata a Firenze (FI) il 01.04.1978, residente in Seravezza (LU), Fraz. Fabbiano, Via Verona n. 70, C.F. GLLSRA78D41D612M;
- TABARELLA FABRIZIA, nata a Seravezza (LU) il 06.05.1966, residente in Seravezza (LU), Fraz. Giustagna, Via Viani n. 55, C.F. TRBFRZ66E46I622S;

- Ricorrenti -

e

COMUNE DI SERAVEZZA, c.f. 00382300465, in persona del Sindaco pro tempore, Lorenzo Alessandrini, con sede in Seravezza (LU), via XXIV Maggio n. 22, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Roberto Righi (RGHRRT53S30D612B e Edward William Watson Cheyne (CHYDRD80T01F656T) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, viale B. Buozzi n. 68, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta,

- Resistente -

e

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore,

- Resistente contumace -

e

HENRAUX S.P.A. con sede in Querceta di Seravezza (LU), via Deposito n. 269, (Cf e PI: 00145760468) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Paolo Carli, ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa, per mandato allegato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Anna Schiaffino (c.f. SCHNNA71R43B832Z; pec: avvannaschiaffino@puntopecit),

- Terza chiamata -

e

- 1) Luca Libero Frediano BERTOLO, nato a Milano (MI) il 14.04.1968, residente in Seravezza (LU), Fraz. Fabbiano, Via S. Martino n. 42, C.F.: BRTLLB68D14F205G;
- 2) Luca EID, nato a Milano (MI) il 08.09.1959, residente in Seravezza (LU), Fraz. Giustagnana, Via S. Genesio n. 132 B, C.F.: DEILCU59P08F205D;
- 3) Rossanna GIANNINI, nata Seravezza (LU) il 01.08.1947, residente in Seravezza (LU), Fraz. Minazzana, Via Pianaccio n. 192, C.F.: GNNRSN47M41I622C;
- 4) Marialuisa PIROTA, nata a Abbiategrasso (MI) il 7 Marzo 1963 e residente in Seravezza (LU), Frazione Minazzana, Via Vigne n. 60, C.F.: PRT LSU 63C47 A010L;
- 5) Marco LUCCHESI, nato a Livorno il 26.06.1974, residente in Seravezza (LU), Via Vigne n. 126 C.F.: LCCMRC74H24E625M;
- 6) Ermes LUPPI, nato a Uggiate Trevano (CO), il 05.01.1952, residente in Seravezza (LU), Fraz. Azzano, Via Cappella n. 983, C.F.: LPPRMS52A05L487T;
- 7) Maurizio SANTINI, nato a Seravezza (LU) il 25.06.1956, residente in Seravezza (LU), Fraz. Giustagnana, Via S. Genesio n. 84/B, C.F.: SNTMRZ56H25I622J;
- 8) Mattia Roberto KLEPSEK, nato a Pietrasanta (LU) il 29.07.2001, residente in Seravezza (LU), Fraz. Minazzana, Via Ruga di Mezzo n. 26, C.F.: KLPMTRO1L29G628A;
- 9) Fabrizio PREVEDELLO, nato a Camposanpiero (PD) il 21/12/1972, residente in Seravezza (LU) frazione di Giustagnana, Via Lorenzoni n. 91/C, C.F.: PRVFRZ72T21B563A;
- 10) Alessandro DOMENICI, nato a Viareggio (LU) il 23.06.1970, residente a Seravezza (LU), frazione di Basati, Via Fontana n.52, C.F.: DMNLSN70H23L833C;
- 11) Paola FAZZI, nata a Pietrasanta (LU) il 02/11/82, residente a Seravezza (LU) frazione di Minazzana, Via Vigne n.126, C.F.: FZZPLA82S42G628I;
- 12) Arianna BONINI, nata a Pietrasanta (LU) il 4/9/88, residente a Seravezza, frazione di Azzano, Via Martiri del lavoro n. 609, C.F.: BNNRNN88S44G628V; tutti rappresentati e difesi, come da

procura in calce alla comparsa d'intervento, dall'Avv. Massimo Caiati (C.F.: CTA MSM 67M24 A515J — Pec: massimocaiati@ordineavvocatiroma.org - fax n. 06.45504864) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Crescenzo, n. 82,

- Intervenienti -

e

Rossanna GIANNINI, nata Seravezza (LU) il 01.08.1947, residente in Seravezza (LU), Fraz. Minazzana, Via Pianaccio n. 192, C.F.: GNNRSN47M41I622C, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante del DOMINIO COLLETTIVO PER LA TUTELA DELLE COMUNITA' MONTANE DEL COMUNE DI SERAVEZZA, con sede in Seravezza (LU), Frazione Giustaniana, Via Lorenzoni n. 133, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa d'intervento, dall'Avv. Massimo Caiati (C.F.: CTA MSM 67M24 A515J — Pec: massimocaiati@ordineavvocatiroma.org - fax n. 06.45504864) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Crescenzo, n. 82,

- Interveniente -

Avente ad oggetto : accertamento *qualitas soli*.

CONCLUSIONI

I ricorrenti Fortini Massimiliano, Franceschi Alexandra, Galleni Sara e Tarabella Fabrizia, rassegnavano le seguenti conclusioni : *"Piaccia all'Ill.mo COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER LAZIO, UMBRIA E TOSCANA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento delle difese illustrate in atti:*

- In Via Pregiudiziale:

- *disporre l'estromissione dal presente giudizio della HENRAUX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Seravezza (LU), Via Deposito n. 269, P.Iva: 00145760468, nonché dell'Associazione denominata "DOMINIO COLLETTIVO PER LA TUTELA DELLE COMUNITA' MONTANE DEL COMUNE DI SERAVEZZA", in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Seravezza (LU), Frazione Giustagnana, Via Lorenzoni n. 133, in quanto soggetti carenti della legittimazione attiva e passiva nel presente giudizio.*

- Sempre in via pregiudiziale, nel Rito: Nella denegata ipotesi in cui il Commissario ritenesse la legittimazione passiva della Società HENRAUX S.p.A. e, in ogni caso, preso atto delle eccezioni in RITO dalla medesima e dal Comune di Seravezza formulate, previa conferma e declaratoria della legittimazione processuale attiva dei Ricorrenti:

- Voglia il Commissario respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;

- Parimenti, ancora nel Rito, Voglia il Commissario respingere l'eccezione di litispendenza sollevata dalle controparti, non sussistendo identità tra la causa n. 35/2023 R.G. del Commissariato Usi Civici di Roma e la procedura di secondo grado pendente presso la Corte di Appello di Roma, rubricata al n. 4259/2020 R.G.

- Conseguentemente, in via anticipatoria ed urgente: respinta l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse dei Ricorrenti rispetto alle domande anticipatorie e cautelari:

- Voglia l'Ill.mo Commissario adito accertare e dichiarare la sussistenza del concreto ed attuale conflitto di interessi di cui all'art. 75 del R.D. n.332 del 1928 tra la collettività costituita in A.S.B.U.C. Montagna Seravezza e Comune di Seravezza;

- Per l'effetto: Voglia l'Ill.mo Commissario adito fornirne notizia alla Giunta della Regione Toscana, ordinando alla medesima di indire le elezioni per il rinnovo dell'Organo dell'A.S.B.U.C. Montagna Seravezza e/o di provvedere perché sia costituita la speciale rappresentanza delle frazioni di cui all'art. 64 e 75 del Regolamento n. 332/1928;

- In subordine: Voglia l'Ill.mo Commissario adito nominare d'ufficio apposito Commissario ad acta;

- In ogni caso: attesa la sussistenza del conflitto di interessi di cui all'art.75 del R.D. n.332 del 1928 e nelle more della costituzione della rappresentanza delle frazioni o, eventualmente, della nomina del Commissario Ad Acta - Voglia l'Ill.mo Commissario adito ordinare al COMUNE DI SERA VEZZA, in persona del Sindaco pro-tempore, P. IVA 00382300465, con Sede in Seravezza (LU), Via XXIV Maggio n. 22, di astenersi da ogni e qualsiasi attività di ordinaria e/o di straordinaria amministrazione inerente la gestione del patrimonio riconosciuto di uso civico con la Sentenza n. 39/2020, nonché di tutte le terre aventi NATURA di DEMANIO COLLETTIVO FRAZIONALE ed in capo alle Frazioni di Azzano, Basati, Cerreta, Fabbiano, Giustagnana Minazzana e Riomagno.

- In ogni caso, in via principale, nel merito:

Anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Commissario ritenesse la legittimazione passiva della Società HENRAUX S.p.A., nonché la legittimazione a stare in giudizio dell'Associazione

denominata "DOMINIO COLLETTIVO PER LA TUTELA DELLE COMUNITA' MONTANE DEL COMUNE DI SERAVEZZA":

A) respinta l'eccezione preliminare di giudicato sollevata in giudizio e tutte le difese nel MERITO dal Comune di Seravezza e dalla Società HENRAUX S.p.A. formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto;

B) rigettate tutte le domande svolte dal "DOMINIO COLLETTIVO PER LA TUTELA DELLE COMUNITA' MONTANE DEL COMUNE DI SERAVEZZA", in quanto da tale Associazione privata proponibili esclusivamente innanzi al Giudice Ordinario e, comunque, in quanto nuove e tardive, come tali inammissibili e/o improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto:

- Voglia l'Ill.mo Commissario adito accertare e dichiarare la NATURA di DEMANIO COLLETTIVO FRAZIONALE delle terre da reintegrare secondo le Sentenze del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria n. 39/2020 del 08.07.2020 e n. 67/2008;

- Per l'effetto: Voglia l'Ill.mo Commissario adito accertare e dichiarare che destinatari e beneficiari delle terre di demanio collettivo da reintegrare secondo la Sentenza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria n. 39/2020 sono esclusivamente i cives residenti nel territorio montano di competenza dell'A.S.B.U.C. Montagna di Seravezza, ovvero gli abitanti delle Frazioni di Azzano, Basati, Cerreta, Fabbiano, Giustagnana Minazzana e Riomagno e/o comunque Voglia dichiarare che nella Sentenza n. 39/2020 si è accertata la natura collettiva FRAZIONALE delle terre riconosciute di uso civico ed attribuite all'A.S.B.U.C. Montagna di Seravezza;

- In via subordinata: attesa la pendenza del procedimento di Reclamo rubricato al n. 4259/2020 R.G. presso la Corte di Appello di Roma - Sezione Specializzata Usi Civici, Voglia l'Ill.mo Commissario adito accertare e dichiarare la NATURA di DEMANIO COLLETTIVO FRAZIONALE, nonché la titolarità in capo alle Frazioni di Azzano, Basati, Cerreta, Fabbiano, Giustagnana Minazzana e Riomagno delle terre che verranno riconosciute di Uso Civico e proposte per la reintegra ad esito di detto procedimento di secondo grado;

- Conseguentemente: Voglia l'Ill.mo Commissario adito dichiarare che la collettività costituita in A.S.B.U.C. della Montagna di Seravezza ha diritto di disporre dei propri beni, ordinando al Comune di Seravezza - anche in via definitiva - di astenersi da ogni e qualsiasi attività di ordinaria e/o di straordinaria amministrazione inerente la gestione del patrimonio riconosciuto di uso civico con la Sentenza n. 39/2020 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria, nonché di tutte le terre aventi NATURA di DEMANIO COLLETTIVO FRAZIONALE ed in capo alle Frazioni di Azzano, Basati, Cerreta, Fabbiano, Giustagnana Minazzana e Riomagno;

- Il tutto previa disapplicazione della determina dirigenziale n. 580 del 5.05.2023, delle delibere consiliari nn. 28/2023 e 50/2022 e di ogni altro successivo provvedimento amministrativo del Comune di Seravezza (LUCCA) i cui effetti contrastino con l'accertamento richiesto in via principale, e ciò a cagione del difetto di titolarità e carenza del potere di disporre in capo al medesimo Comune, nonché in capo alla popolazione dell'intero territorio comunale, delle terre del patrimonio riconosciuto di uso civico con la Sentenza n. 39/2020, nonché di tutte le terre aventi NATURA di DEMANIO COLLETTIVO FRAZIONALE.

In via Istruttoria:

- si chiede che il Commissario, anche ai sensi dell'art. 210 C.P.C. Voglia disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento avanti al Commissario per gli usi civici di Roma rubricato al n. 27/1989 R. G., conclusosi con la Sentenza n. 3912020.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, respinta e rigettata ogni richiesta ex art 96 c.p.c."

Il Procuratore della terza chiamata società Henraux rassegnava le seguenti conclusioni : *"Voglia il Commissario per la Liquidazione degli Usi civici di Lazio, Umbria e Toscana,*

- *in via principale: dichiarare inammissibile il ricorso r.g. n. 35/2023, per difetto di giurisdizione e stante la litispendenza con il giudizio attualmente in corso dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, Sezione specializzata usi civici, R.G.n. 4259/2020;*

- *in via subordinata: respingere il ricorso come infondato in fatto e diritto, anche per il giudicato intervenuto sulle sentenze n. 10/2012 e 20/2014 di questo Commissariato".*

Il Procuratore degli intervenienti Rossanna Giannini, in proprio e nella qualità di Presidente e Legale rappresentante del "Dominio collettivo per la tutela delle comunità montane del comune di Seravezza", Luca Libero Frediano Bertolo, Luca Eid, Mattia Roberto Klepser, Ermes Luppi, Marco Lucchesi, Marialuisa Pirota, Maurizio Santini rassegnava le seguenti conclusioni :

"Voglia Codesto On.le Commissariato per gli Usi Civici per il Lazio, Umbria e Toscana, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

In via preliminare,

- *estromettere dal presente giudizio:*

i) il COMUNE DI SERAVEZZA essendo venuto meno il suo potere gestorio delle proprietà collettive in favore del DOMINIO COLLETTIVO oltre che per conflitto d'interessi percependo il primo contributi in materia di estrazione da cave ai sensi della Legge Regionale 25 marzo 2015, n. 35;

ii) la REGIONE TOSCANA, per conflitto d'interessi percependo contributi in materia di estrazione da cave ai sensi della Legge Regionale 25 marzo 2015, n. 35;

sempre in via preliminare,

- considerata la modificata situazione di fatto relativa allo stato di occupazione dei terreni di uso civico da parte della società HENRAUX S.P.A. disporre l'accertamento con CTU anche alla luce della delibera del COMUNE DI SERAVEZZA n. 32 del 24.6.2024 avente ad oggetto modificazione di particelle catastali oggetto di trattative per una conciliazione tra il COMUNE stesso e la società HENRAUX S.P.A.;

nel merito,

- previo accertamento che in data 29.7.2024 è stato costituito il "DOMINIO COLLETTIVO PER LA TUTELA DELLE COMUNITA' MONTANE DEL COMUNE DI SERAVEZZA" ai sensi e per gli effetti della Legge 168/2017, accertare e dichiarare che il potere gestori delle proprietà collettive aventi ad oggetto i terreni facenti capo alle comunità frazionali della montagna di Seravezza, spetta in via esclusiva a detto DOMINIO COLLETTIVO, non residuando alcun potere gestorio in capo al COMUNE DI SERAVEZZA, per il che è precluso al Sindaco del COMUNE DI SERAVEZZA di porre in essere alcuna ulteriore attività in merito alla conciliazione proposta dalla società HENRAUX S.P.A. con riferimento ai terreni oggetto di causa;

- accertare e dichiarare che la società HENRAUX S.P.A. occupa ancora illegittimamente terreni di proprietà collettiva riferibili esclusivamente al DOMINIO COLLETTIVO e per l'effetto accogliere la domanda di rivendicazione avanzata dal medesimo DOMINIO COLLETTIVO ordinando all'occupante società HENRAUX S.P.A. l'immediata restituzione degli stessi al DOMINIO COLLETTIVO PER LA TUTELA DELLE COMUNITA' MONTANE DEL COMUNE DI SERAVEZZA.

Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio".

Il Procuratore del Comune di Seravezza rassegnava le seguenti conclusioni : "Voglia l'ill.mo Commissario, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dai sig.ri Giannini (in proprio e nella dichiarata qualità), Eid, Bertolo, Pirota, Lucchesi, Luppi, Santini e Klepser con la memoria integrativa del 9 dicembre 2024, in quanto radicalmente nuove e concretizzanti azione diversa rispetto a quella promossa con il ricorso introduttivo del giudizio, e comunque per litispendenza e perché recanti questioni già coperte da giudicato;

- sempre in via preliminare, respingere la richiesta di estromissione del Comune di Seravezza, in quanto inammissibile, se non altro perché l'Ente locale è il soggetto avverso cui gli stessi ricorrenti hanno proposto il ricorso introduttivo del giudizio, e/o comunque infondata nel merito;

- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio, per tutte le ragioni già evidenziate nella comparsa di costituzione, cui si rinvia;

- nel merito, respingere, in quanto infondate, tutte le domande avversarie, sia quelle recate nell'atto introduttivo del giudizio, sia quelle recate nella memoria integrativa del 9 dicembre 2024 e, comunque, ogni domanda formulata dai ricorrenti, per tutte le ragioni già evidenziate nella comparsa di costituzione, cui si rinvia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio nei confronti di tutti i ricorrenti”.

SVOLGIMENTO PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13.12.2023 i ricorrenti adivano questo Commissario chiedendo, in via principale, di *“accertare e dichiarare la NATURA di DEMANIO COLLETTIVO FRAZIONALE delle terre da reintegrare secondo la Sentenza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria n. 39/2020 del 08.07.2,920;*

- Per l'effetto: Voglia l'Ill.mo Commissario adito accertare e dichiarare che destinatari e beneficiari delle terre di demanio collettivo da reintegrare secondo la Sentenza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria n. 39/2020 sono esclusivamente i cives residenti nel territorio montano di competenza dell'A.S.B.U.C. Montagna di Seravezza, ovvero gli abitanti delle Frazioni di Azzano, Basati, Cerreta, Fabbiano, Giustagnana Minazzana e di Riomagno e/o comunque Voglia dichiarare che nella Sentenza n. 39/2020 si è accertata la natura collettiva FRAZIONALE delle terre riconosciute di uso civico”.

Si è costituito in giudizio il Comune di Seravezza eccependo la :

- 1- inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti;
- 2- inammissibilità del ricorso per litispendenza rispetto al contenzioso pendente innanzi alla Corte d'appello in sede di reclamo avverso la sentenza n. 39/2020 (contenzioso demaniale 27/1989) e sull'inammissibilità di una pronuncia interpretativa;
- 3- inesistenza della situazione di conflitto d'interessi e, quindi, sull'infondatezza di tutte le domande anticipatorie ed urgenti, ivi compresa quella volta all'adozione del provvedimento cautelare inibitorio;
- 4- inammissibilità della domanda volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria della sussistenza del conflitto di interessi e quindi la costituzione della speciale rappresentanza;
- 5- inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda volta ad ottenere l'indizione delle elezioni dell'organo dell'ASBUC o la nomina di un Commissario ad acta;
- 6- eccezione di giudicato in ordine all'appartenenza delle terre civiche alla collettività dei naturali di Seravezza;
- 7- inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ex art. 26 del d. P.G.R. Toscana n. 52/R/2015;

8- infondatezza della domanda di accertamento della natura di demanio collettivo frazionale delle terre oggetto della sentenza n. 39/2020.

Tanto premesso il Comune di Seravezza chiedeva che le domande dei ricorrenti fossero dichiarate inammissibili o, comunque, rigettate con vittoria delle spese di lite.

Non si costituiva in giudizio la Regione Toscana.

Con ordinanza dell'8.4.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Henraux, la quale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande dei ricorrenti. Intervenevano nel giudizio Rossanna Giannini, in proprio e nella qualità di Presidente e Legale rappresentante del "Dominio collettivo per la tutela delle comunità montane del comune di Seravezza", Luca Libero Frediano Bertolo, Luca Eid, Mattia Roberto Klepser, Ermes Luppi, Marco Lucchesi, Marialuisa Pirota, Maurizio Santini chiedendo, in via pregiudiziale, l'estromissione dal giudizio del Comune di Seravezza e della Regione Lazio.

Nel merito chiedevano che fosse inibito al Comune di Seravezza di procedere con la conciliazione con riconoscimento dei poteri gestori in capo al dominio collettivo.

Previo concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 189 cpc la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. — Devono innanzitutto esaminarsi le richieste di estromissione dal giudizio.

Gli originari ricorrenti Massimiliano Fortini, Alexandra Franceschi, Sara Galleni e Fabrizia Tarabella hanno chiesto l'estromissione del giudizio della società Henraux in quanto priva di interesse all'esito del giudizio.

Deve osservarsi che l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Henraux veniva disposta da questo Commissario all'udienza dell'8.4.2024.

La società Henraux non appare affatto estranea ai fatti di causa in quanto occuperebbe i terreni oggetto di giudizio e pertanto sicuramente interessata all'esito dello stesso per i possibili riverberi della decisione sui suoi interessi economici.

In altre parole, la stessa non appare disinteressata rispetto al soggetto che si troverà a gestire detti terreni ed alla loro eventuale natura frazionale o meno.

§ 2. — Il dominio collettivo per la tutela delle comunità montane del Comune di Seravezza ha, a sua volta, chiesto l'estromissione dal giudizio della Regione Toscana e del Comune di Seravezza.

Per quanto concerne la Regione Toscana la richiesta di estromissione si baserebbe su un conflitto d'interessi della stessa in quanto titolare delle potestà in materia di attività estrattive.

Tuttavia, anche si volesse ritenere la sussistenza di tale situazione di conflitto, la stessa non potrebbe determinare una pronuncia di estromissione del giudizio consentita solo nelle ipotesi di cui agli articoli 108 e seg. cpc.

§ 3. — Per quanto concerne invece la posizione del Comune di Seravezza deve osservarsi che il dominio collettivo si è costituito in data 29.07.2024 con atto a rogito del notaio Ida Scalercio di Roma (rep. 2615, racc. 1992).

All'articolo 3 si dà atto che il dominio è stato costituito *“per la gestione dei beni riconosciuti di proprietà collettiva”*.

All'articolo 1 si legge che l'ente è *“un'Associazione per la tutela del Dominio Collettivo, inteso come ordinamento giuridico primario della comunità originaria degli abitanti titolari ai sensi degli articoli 2, 9, 42, 43 della Costituzione e rivolto alla gestione del patrimonio naturale economico e culturale facente capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerata come proprietà inter-generazionale, del territorio montano di Seravezza”*.

Dunque, si tratta di un dominio collettivo costituito ai sensi della legge 168 del 2017.

Questa legge, da considerarsi quale norma di grande riforma economico-sociale, ha introdotto nel nostro ordinamento la proprietà collettiva (terzo ordinamento della proprietà) gestita dai domini collettivi intesi quali *“enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e delle proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria”* (a. 1, comma II°).

In effetti il *“Dominio collettivo per la tutela delle comunità montane del Comune di Seravezza”* veniva costituito quale associazione *“ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile”*.

Stabilisce la legge 168/2017 che *“4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari”*.

Solo in mancanza di essi sono *“gestiti dai comuni con amministrazione separata”*.

“In definitiva, dalla legge n. 168 del 2017 emergono una esplicita opzione a favore della qualificazione privatistica degli enti esponenziali, con un riconoscimento ex lege della personalità giuridica di diritto privato, nonché una valorizzazione della proprietà collettiva, che sottende una responsabilizzazione delle comunità chiamate a preservare l'ambiente, anche nell'interesse delle generazioni future.

Si delinea, dunque, uno stretto legame fra la tutela dell'ambiente e l'uso collettivo dei beni, la cui gestione è assegnata a un ente di diritto privato.

Simile scelta si pone in sintonia con quel generale ripensamento dei rapporti fra pubblico e privato, che si evince dalla riforma del Titolo V della Costituzione (art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»), nella parte in cui

ha valorizzato - sulla base del principio di sussidiarietà - il fenomeno dell'associazionismo «per lo svolgimento di attività di interesse generale» (art. 118, quarto comma, Cost.).

Nel caso dei domini collettivi, il legislatore dimostra peraltro una spiccata propensione a favorire la gestione da parte degli enti di diritto privato, avendo previsto che i comuni possano gestire i beni collettivi solo qualora manchino enti esponenziali, e stabilendo che, in tal caso, i comuni li devono amministrare in maniera «separata» e ferma restando la «facoltà delle popolazioni interessate [di] costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278» (art. 2, comma 4, della legge n. 168 del 2017)» (Corte Costituzionale sentenza 152/2024).

Dunque, la legge ha affermato, in via prioritaria, il principio dell'autogoverno delle proprietà collettive da parte degli enti esponenziali delle collettività titolari.

La gestione delle proprietà collettive da parte dei Comuni è quindi divenuta residuale nel senso che può aversi, con amministrazione separata, solo in via suppletiva in mancanza di un ente esponenziale della collettività.

Ciò in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, co. 4 Cost.

Nel caso di specie, dunque, a seguito della creazione di un ente esponenziale, sono venuti meno i poteri di gestione in capo al Comune delle proprietà collettive site nel Comune di Seravezza.

Il "Dominio collettivo per la tutela delle comunità montane del Comune di Seravezza" è un ente che possiede i caratteri previsti dalla legge 168/2017 trattandosi di un'associazione, costituita con atto pubblico, avente personalità giuridica di diritto privato e con oggetto sociale la gestione delle proprietà collettive del Comune di Serravezza.

Deduce la difesa del Comune di Seravezza che gli enti esponenziali *“devono avere effettiva capacità rappresentativa dell'intera collettività di cui costituiscono espressione”*.

Tuttavia, tale requisito non è previsto dalla legge 168 del 2017 che si limita ad affermare che *“2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria”*.

Un giudizio sull'effettiva rappresentatività degli enti esponenziali renderebbe inapplicabile la legge diretta invece a favorire la diretta gestione delle proprietà collettive da parte dei titolari e, comunque, non può essere effettuata in questa sede in cui devesi prendere atto dell'avvenuta costituzione, per il Comune di Seravezza, di un ente esponenziale della collettività.

Sul punto deve osservarsi che il dominio collettivo è stato costituito da naturali e si propone di operare a *“beneficio della collettività di Seravezza”*.

Eventuali irregolarità nella costituzione dell'ente oppure nello svolgimento della propria attività potranno essere fatte valere innanzi al giudice ordinario.

Infatti, la legge 168 del 2017 ha operato una completa “privatizzazione” della materia con esclusione dell’ingerenza degli enti locali nella vita degli enti esponenziali cui è espressamente riconosciuta la “capacità di autonormazione”.

Uniche eccezioni sono costituite dalle previsioni di cui alla legge 97/1994, articolo 3, comma I°, lettera b., numeri 1),2),3) e 4) <<(b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

- 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo- pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
- 2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;
- 3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;
- 4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale)>>.

Si tratta di ipotesi che esulano dall’oggetto del presente giudizio.

Deduce ancora la difesa del Comune di Serravezza che *“L’associazione che è (del tutto irritualmente) intervenuta nel presente giudizio è stata costituita senza individuare quali sarebbero i beni collettivi da gestire e senza determinare l’esatta individuazione della collettività di riferimento, solo genericamente indicata”*.

In realtà si legge nell’atto costitutivo che il dominio collettivo è *“rivolto alla gestione del patrimonio naturale, economico e culturale facente capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerata come proprietà inter-generazionale, del territorio montano di Serravezza”*.

Dunque, il dominio collettivo intende rappresentare l’intera proprietà collettiva del Comune di Serravezza.

Deve quindi ritenersi che il potere di amministrazione delle proprietà collettive di Seravezza sia passato al Dominio collettivo per il periodo successivo alla sua istituzione essendo subentrato al Comune in tutti i rapporti attivi e passivi in quanto successore del Comune nell'esercizio del detto potere.

Dunque, con la costituzione dell'ente esponenziale, la rappresentanza degli interessi dei naturali riguardo alle proprietà collettive passa al dominio collettivo e cessa nel Comune.

Tale fattispecie, attuandosi una successione di un ente ad un altro, rientra nella previsione di cui all'art. 110 cod. proc. civ., sicché il processo pendente deve essere proseguito dal successore universale o nei suoi confronti (Cass. n. 345 del 28/01/1966).

Essendo cessata, a seguito dell'istituzione del dominio collettivo, ogni potere di rappresentanza in capo al Comune degli interessi dei naturali riguardo la gestione delle proprietà collettive deve disporsi - ai sensi dell'articolo 110 cpc - l'estromissione dello stesso dal presente processo a seguito dell'avvenuta costituzione in giudizio del "Dominio collettivo per la tutela delle comunità montane del Comune di Seravezza" che è subentrato nei rapporti già facenti capo all'ente comunale relativamente alle proprietà collettive.

§ 4. — Nel merito gli originari ricorrenti svolgevano una serie di domande che circoscrivono l'oggetto del presente giudizio.

§ 4.1. — Deve innanzitutto osservarsi al riguardo che la giurisdizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari stessi (Cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 7894 del 20/05/2003, Rv. 563343 - 01).

Esulano pertanto dalla giurisdizione commissariale le richieste degli originari ricorrenti di ordinare alla Giunta della Regione Toscana "di indire le elezioni per il rinnovo dell'Organo dell'A.S.B.U.C. Montagna Seravezza" ovvero di "nominare d'ufficio apposito Commissario ad acta" rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo.

§ 4.2. — Neppure possono essere affrontate le questioni in ordine ai poteri di conciliare la vertenza in quanto tale questione è oggetto del processo pendente in Corte d'Appello che pertanto dovrà decidere in merito.

§ 4.3. — Restano assorbite le ulteriori questioni in ordine al paventato conflitto di interessi del Comune di Seravezza se non altro perché sostituito dal dominio collettivo per le ragioni espresse nel punto che precede.

Deve altresì darsi atto della nomina della speciale rappresentanza ex articolo 75 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 da parte della Regione Toscana nel giudizio n. 4259/20 innanzi alla Corte d'Appello – Sezione speciale usi civici.

§ 4.4. — Gli originari ricorrenti hanno quindi chiesto di *“accertare e dichiarare la NATURA di DEMANIO FRAZIONALE delle terre da reintegrare secondo la Sentenza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria n. 39/2020 del 08.07.24920; - Per l'effetto: Voglia l'Ill.mo Commissario adito accertare e dichiarare che destinatari e beneficiari delle terre di demanio collettivo da reintegrare secondo la Sentenza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria n. 39/2020 sono esclusivamente i cives residenti nel territorio montano di competenza dell'A.S.B.U.C. Montagna di Seravezza, ovvero gli abitanti delle Frazioni di Azzano, Basati, Cerreta, Fabbiano, Giustagnana Minazzana e Riomagno e/o comunque Voglia dichiarare che nella Sentenza n. 39/2020 si è accertata la natura collettiva FRAZIONALE delle terre riconosciute di uso civico”*.

Tale domanda appare inammissibile in quanto si chiede di accertare la natura delle proprietà collettive oggetto della sentenza 39/2020.

Ma tale sentenza è stata impugnata ed il relativo procedimento è in pendente in appello talché, in difetto dell'individuazione ed accertamento della natura dei beni collettivi, non è possibile esaminare la questione in ordine all'individuazione dei titolari di detti beni e degli enti cui deve essere affidata la loro gestione.

Tanto più che il giudizio innanzi alla Corte d'Appello è ancora pendente e vede la partecipazione dei naturali nonché dei componenti della speciale rappresentanza in relazione alle singole frazioni che quindi potranno rappresentare le loro ragioni nel già menzionato giudizio.

§ 5. — Intervenivano quindi nel giudizio Rossanna Giannini, in proprio e nella qualità di Presidente e Legale rappresentante del "Dominio collettivo per la tutela delle comunità montane del comune di Seravezza", Luca Libero Frediano Bertolo, Luca Eid, Mattia Roberto Klepser, Ermes Luppi, Marco Lucchesi, Marialuisa Pirota, Maurizio Santini.

§ 5.1. — Essi chiedevano innanzitutto di *“far effettuare una nuova C.T.U. avente ad oggetto la reale situazione di fatto esistente circa l'attuale stato di occupazione, che sembrerebbe non risultare conforme con i diritti riconosciuti alla HENRAUX dalle precedenti pronunce che invece sembrerebbe occupare terreni di proprietà collettiva oggi riconducibili alla titolarità del DOMINIO COLLETTIVO nonché un aggiornamento dei relativi riferimenti catastali stante anche la recente*

vicenda di rettifica sopra rappresentata”.

Tale istanza non può essere accolta.

Invero il presente giudizio aveva ad oggetto il riconoscimento della natura frazionale o comunale di terreni non identificati catastalmente ma oggetto della sentenza di questo Commissariato n. 39/2020 cosicché non può procedersi ad una nuova indagine sulla natura dei terreni, peraltro, oggetto del giudizio innanzi alla Corte d' Appello.

Non sono stati specificati inoltre quali sarebbero gli ulteriori terreni occupati dalla Henraux rispetto a quelli oggetto di accertamento contenuto nella sentenza 39/2020 talché la CTU appare allo stato esplorativa.

§ 5.2. — Il dominio collettivo chiedeva quindi di vedersi riconosciuta la gestione dei *“terreni facenti capo alle comunità frazionali della montagna di Serravezza”*.

Deve ritenersi al riguardo che, in difetto di ulteriore specificazione, tale richiesta riguardi i terreni oggetto della sentenza n. 39/2020.

In disparte la questione in ordine alla novità di tale domanda deve osservarsi che, seppure in via astratta, il dominio collettivo è subentrato, per le ragioni espresse al punto 3, al Comune di Serravezza nella titolarità dei rapporti inerenti le proprietà collettive deve tuttavia evidenziarsi che, in concreto, la natura dei terreni di cui alla sentenza 39/20 è oggetto di accertamento nel giudizio pendente innanzi alla Corte d' Appello talché non può riconoscersi un potere di gestione relativamente a beni di cui, allo stato, è ancora incerta l'individuazione e natura.

§ 5.3. — Analogo discorso riguarda la richiesta di inibire al Comune di Serravezza ogni attività in ordine alla conciliazione.

Deve osservarsi al riguardo che la conciliazione è già stata stipulata ed approvata dalla Regione Toscana.

L'eventuale omologazione della stessa spetta alla Corte d' Appello talché nessuna pronuncia al riguardo può essere adottata in questa sede.

§ 6. — In conclusione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione Commissariale in ordine alle domande degli originari ricorrenti di ordinare alla Giunta della Regione Toscana *“di indire le elezioni per il rinnovo dell'Organo dell'A.S.B.U.C. Montagna Serravezza”* ovvero di *“nominare d'ufficio apposito Commissario ad acta”* rientrando la cognizione delle stesse nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Le altre domande delle parti invece debbono essere dichiarate inammissibili.

§ 7. — La novità delle questioni affrontate e la parziale soccombenza reciproca consentono la compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle regioni Lazio, Umbria e Toscana pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe meglio identificate così provvede :

1. dispone l'estromissione dal giudizio del Comune di Seravezza;
2. dichiara il difetto di giurisdizione Commissariale in ordine alle domande degli originari ricorrenti di ordinare alla Giunta della Regione Toscana *"di indire le elezioni per il rinnovo dell'Organo dell'A.S.B.U.C. Montagna Seravezza"* ovvero di *"nominare d'ufficio apposito Commissario ad acta"* rientrando la cognizione delle stesse nella giurisdizione del giudice amministrativo;
3. dichiara inammissibili le altre domande delle parti;
4. spese di lite compensate.

Così deciso in Roma il 14.07.2025.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 14 LUG 2025

IL SEGRETARIO



Il Commissario

Antonio Perinelli

